



Deliberazione n. 99/2022/PAR
Comune di Esperia (FR)

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura d'AMBROSIO	componente
Mauro NORI	componente
Francesco SUCAMELI	componente
Vanessa PINTO	componente
Ottavio CALEO	componente relatore
Marinella COLUCCI	componente
Giuseppe LUCARINI	componente

nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la nota n. 20086 del 2 agosto 2022, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso una richiesta di parere del sindaco del Comune di Esperia (FR);

vista l'ordinanza n. 32 del 6 settembre 2022, con cui il presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

udito il relatore Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

Con la nota predetta è stato trasmesso un quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 22, comma 2, del Ccnl 21 maggio 2018 secondo cui *"ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66/2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento a un arco temporale di sei mesi"*.

Con l'istanza si chiede "se l'art. 22, e, in particolare, la limitazione temporale dei sei mesi sia valida esclusivamente per il normale orario di lavoro o se trovi applicazione anche per il cosiddetto 'scavalco di eccedenza' di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 311/2004 posto che, se così fosse, gli enti potrebbero utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo limitato nel tempo (sei mesi), creando discontinuità ai servizi, soprattutto laddove si ricorra a tale istituto per i responsabili di settore, anziché garantire il miglioramento dei servizi, finalità sottesa alla ratio normativa dell'istituto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza non presenta profili di irricevibilità o di inammissibilità soggettiva, in quanto avanzata tramite il Consiglio delle autonomie dal sindaco, rappresentante legale dell'ente, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Sull'ammissibilità oggettiva, la Corte ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della 'contabilità pubblica' coincidente con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici; la stessa non è una consulenza generalizzata, dovendo, peraltro, essere intesa in una prospettiva dinamica che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri" (Ss. rr. in sede di controllo, delib. n. 54/CONTR/2010). Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi attinenti a casi concreti o ad atti gestionali; infatti, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di 'coamministrazione' (ex multis, Sez. contr. Marche, delib. n. 21/2012/PAR) e "non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari" (Sez. autonomie, delib. n. 24/2019/QMIG).

L'istanza in esame, pur formulata in termini generali e astratti, investe questioni inerenti all'interpretazione della contrattazione collettiva e, come tale, risulta inammissibile sul piano oggettivo in quanto non riconducibile alla materia di contabilità pubblica come declinata nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. contr. Toscana, delib. n. 255/2019/PAR, e Sez. contr. Veneto, delib. n. 131/2021/PAR).

Infatti, come recentemente osservato in sede nomofilattica (Sez. autonomie, delibb. n. 5/2022/QMIG e n. 9/2022/QMIG), “l’ampliamento ‘dinamico’ della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”; conseguentemente, “quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003”.

Le condizioni di ammissibilità oggettiva non sono ravvisabili nell’istanza in esame che - diversamente da altre circostanze in cui le Sezioni regionali di controllo si sono pronunciate nel merito della disciplina dello ‘scavalco di eccedenza’ - non solleva problematiche interpretative idonee a ripercuotersi immediatamente sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio, ma investe in maniera precipua l’organizzazione amministrativa e la disciplina del rapporto di lavoro, con possibile interferenza, peraltro, con l’ambito di cognizione riservato ad altra giurisdizione.

P.Q.M.

dichiarata l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere indicata,

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa all’ente istante e al Consiglio delle autonomie del Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente

Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

Antonio MEZZERA

Depositata in Segreteria il 16 settembre 2022.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente

Aurelio CRISTALLO